

# **Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)**

Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>1</sup> concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 12b, 28 capoverso 2 e 2<sup>bis</sup>, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale attribuisce gli elementi d'indirizzo su richiesta. Con l'attribuzione il titolare acquisisce un diritto d'utilizzo.

*Art. 12 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La revoca di elementi d'indirizzo cresce immediatamente in giudicato.

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale può decidere di posticipare la crescita in giudicato della revoca se questa tocca utenti di elementi d'indirizzo in servizio oppure se lo richiedono importanti motivi tecnici o economici.

*Art. 14f cpv. 6*

<sup>6</sup> L'importo chiesto dal gestore del registro per la gestione annua di un nome di dominio deve essere rimborsato pro rata per il periodo d'abbonamento in corso non ancora concluso se il titolare del nome vi rinuncia facendolo simultaneamente attribuire a un nuovo titolare (trasferimento). L'importo da rimborsare può essere accreditato al nuovo titolare.

<sup>1</sup> RS 784.104

<sup>2</sup> RS 784.10; RU ...

*Art. 14h cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale fornisce su richiesta il contratto ai sensi dell'articolo 14e. Può rendere accessibile tale contratto mediante una procedura di richiamo oppure pubblicarlo in altro modo.

*Art. 15d cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Determinano i gruppi di numeri riservati esclusivamente all'offerta di servizi a carattere erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 15f cpv. 1 lett. d*

*Abrogato*

*Art. 17 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per:

- b. consentire l'accesso a servizi speciali;

*Art. 18 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione di indicativi senza attribuzione formale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

*Art. 24b cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre di informazioni dalle quali risulti presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

*Art. 24c cpv. 3*

<sup>3</sup> Su richiesta, il titolare di un numero attribuito individualmente è tenuto a comunicare all'Ufficio federale quali prestazioni sono state fornite in un determinato momento.

*Art. 24g cpv. 3*

<sup>3</sup> Un numero attribuito individualmente è considerato revocato se il titolare è stato cancellato dal registro di commercio a seguito di fallimento o liquidazione.

*Art. 31a cpv. 1<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il numero attribuito può servire per la fornitura di servizi connessi offerti in aggiunta ai servizi d'informazione. L'Ufficio federale determina i servizi connessi autorizzati.

<sup>3bis</sup> Il prezzo dei servizi d'informazione e dei servizi connessi deve essere indicato al cliente prima della loro fornitura, conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del [...] <sup>3</sup> sui servizi di telecomunicazione e dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978<sup>4</sup> sull'indicazione dei prezzi.

*Art. 54 cpv. 6<sup>bis</sup> e 6<sup>ter</sup>*

<sup>6bis</sup> Entro il 31 dicembre 2007, i fornitori di servizi di telecomunicazione cessano di esercitare i numeri 1141 e 1144.

<sup>6ter</sup> Entro il 31 dicembre 2007, i fornitori di servizi di telecomunicazione cessano di esercitare il numero 175.

## II

La presente modifica entra in vigore il [...]

[...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 784.101.1

<sup>4</sup> RS 942.211

